

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1950

(77^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

I N D I C E

Disegni di legge :

(Seguito della discussione o approvazione)

« Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali » (N. 1232) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE Pag. 711

(Approvazione)

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950 » (N. 1418) (Approvato dalla Camera dei deputati) 7

(Discussione)

« Regime fiscale dei filati di fibre tessili naturali ed artificiali » (N. 1395-Urgenza) :

RUGGERI 713
VANONI, *Ministro per le finanze* 714
ZOLI 714
LANZETTA 715

La riunione ha inizio alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braitenberg, Braccesi, Cerruti, Fortunati, Lanzetta, Li Causi, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

È presente altresì il senatore Vanoni, Ministro per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali » (N. 1232) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali ».

In una precedente riunione decidemmo di sospendere la discussione su questo disegno di legge soprattutto in considerazione dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati la quale aveva portato a 5 miliardi il limite delle anticipazioni che il Governo aveva proposto di portare a tre.

Mi sono preoccupato di fare un esame della situazione ed ho trovato che, a parte il suo funzionamento, il Comitato preposto non è sufficiente per giustificare, così stando le cose l'aumento proposto. Per questa ragione in sede di articolo 7 propongo un emendamento tendente a fissare in lire 2.175 milioni il limite delle anticipazioni. In prosieguo di tempo tenendo conto dei risultati, si vedrà se sarà il caso di aumentare o no il limite di queste anticipazioni.

Se nessuno chiede di parlare, passiamo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

Al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi Sottosegretari ».

Nell'articolo 2, secondo comma, sono soppresse le parole « garanzie » e « i concorsi sugli interessi passivi ».

L'articolo 3, secondo comma, è così completato:

« Sempre che esse siano acquistate con le anticipazioni dello Stato o prodotte con materie prime assegnate a' sensi del presente decreto ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« La rate di estinzione degli speciali buoni emessi dal Comitato ed utilizzati dai dipendenti e pensionati diretti dello Stato per l'acquisto di generi di abbigliamento e biancheria, vengono trattenute sulle competenze fisse mensili dagli Uffici che emettono i titoli di pagamento per gli stipendi, le retribuzioni o le pensioni, anche oltre il limite previsto dal regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pigno-

ramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

« Presso la Tesoreria centrale è istituito un conto corrente infruttifero, intestato al Comitato interministeriale provvidenze agli statali nel quale dovrà versarsi mensilmente l'ammontare delle rate che le varie amministrazioni tratterranno sulle competenze dei beneficiari del buono-acquisto.

« Dallo stesso conto corrente sono prelevate mensilmente, a cura della Segreteria del Comitato e su ordine di pagamento firmato dal Ministro del tesoro, le somme da versare agli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per le società concessionarie ».

« Le anticipazioni statali, di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, hanno la durata massima di tre anni e possono essere rinnovate alla loro scadenza per uguali periodi di tempo ».

(È approvato).

Art. 4.

Nell'articolo 6, primo comma, sono soppresse le parole: « la cessazione delle garanzie ».

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato può concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nell'articolo 2, anticipazioni atte ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 8 è soppresso.

(È approvato).

Art. 7.

Il limite delle anticipazioni di lire 2 miliardi, previsto nel punto primo dell'articolo 9, e successivamente ridotto a lire 1.875 milioni con

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

77ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

la legge 29 luglio 1949, n. 493, è elevato a lire 5 miliardi.

Il punto 2 dell'articolo 9 è soppresso.

A questo articolo, come ho già detto, propongo di sostituire alle parole « 5 miliardi » le altre « 2.175 milioni ». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Propongo dopo l'articolo 7 di inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7-bis.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la disponibilità di trecento milioni esistente sul capitolo 716 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51, iscritta in bilancio in dipendenza dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388. La suddetta somma di lire 300 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria movimento di capitali.

Chi approva questo articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950 » (N. 1418) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950 ».

Questo disegno di legge è composto di un unico articolo del quale do lettura:

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Se nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Regime fiscale dei filati di fibre tessili naturali ed artificiali » (N. 1395-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Regime fiscale dei filati di fibre tessili naturali ed artificiali ».

RUGGERI. Faccio presente all'onorevole Presidente e all'onorevole Ministro per le finanze che noi desideriamo discutere con una certa ampiezza questo disegno di legge che introduce delle innovazioni in materia, e siamo perciò del parere di rinviarne l'esame ad altra seduta.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

77ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

VANONI, *Ministro per le finanze*. Il Governo è del parere che sarebbe opportuno discutere con una certa celerità il provvedimento. Naturalmente se gli onorevoli senatori vogliono prendere maggior tempo il Governo non ha nulla da opporre, ma non vorrebbe che si addebitasse a sua colpa la *vacatio legis* in cui si incorrerebbe non approvando entro il 3 gennaio il provvedimento.

Non è poi esatto quanto ha affermato il senatore Ruggeri e cioè che il provvedimento contenga innovazioni sostanziali, poichè si tratta soltanto un miglioramento tecnico.

RUGGERI. Il problema è più vasto e non consiste solo in un miglioramento tecnico. Si tratta intanto di confermare il sistema dell'abbonamento che ha dato luogo a parecchi inconvenienti e a parecchie evasioni. Ci sono poi effettivamente delle novità in questo disegno di legge, come le riduzioni previste dagli articoli 3 e 4.

È vero che il 3 gennaio scade il termine e che quindi bisogna provvedere per non mettere in difficoltà l'amministrazione. Per questo noi proponiamo una proroga pure e semplice delle disposizioni vigenti, ma non fino al 3 gennaio 1954, bensì, per esempio, per quattro mesi, fino al 31 maggio 1951. Alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le ferie, avremo tutto il tempo di discutere a fondo il problema.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Ma non si può rinnovare l'abbonamento per 4 o 5 mesi.

RUGGERI. Proroghiamo allora fino al 30 giugno in modo da fare l'abbonamento per 6 mesi. Se non si dovesse accettare questa proposta, noi saremmo costretti a chiedere che il provvedimento sia rimesso all'Assemblea, perchè si tratta di una legge che investe un grosso settore produttivo nazionale.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Debbo rifarmi a quanto ho avuto occasione di chiarire due anni or sono. Si tratta di una imposizione che stiamo sperimentando e che abbiamo gradatamente migliorata nei criteri di applicazione sulla scorta delle esperienze fatte. Con questo nuovo sistema di esazione noi reperiamo nel settore tessile ben 27 miliardi con una imposta che in passato rendeva appena 13 miliardi.

RUGGERI. Sta di fatto però che l'associazione cotonieri ha stabilito che ci sia una ri-

valsa, che si ripercuote sul prezzo in misura superiore a quanto percepisce l'Amministrazione finanziaria.

ZOLI. Non si può parlare di rivalsa. Si tratta di un aumento di prezzo, che non riguarda l'Amministrazione finanziaria perchè evidentemente il prezzo sarà determinato dalla concorrenza.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Per quanto concerne la questione della riscossione mediante abbonamenti annuali, occorre tener presente che si tratta di una imposta che varia per tipi di filato, in quanto le aliquote sono ragguagliate alla finezza del filato. Per riscuoterla a tariffa noi dovremmo sottoporre a controllo fiscale tutte le aziende tessili che in Italia sono circa 20 mila; bisognerebbe disporre di 150 mila guardie di finanza per potere far fronte anche a questo servizio. Non potendo, quindi, sottoporre a sorveglianza fiscale i singoli stabilimenti, si è ricorso al sistema dell'abbonamento, basato sulla capacità media di produzione del fuso quando è in attività.

Problema della rivalsa. La legge non accorda la rivalsa giuridica al produttore che è sottoposto al pagamento dell'imposta, ma evidentemente non può negare la rivalsa economica, cioè la possibilità di computare nel prezzo una quota relativa all'imposta pagata. In altri termini, il produttore può determinare il prezzo di mercato come vuole, sarà poi il mercato che gli risponderà.

RUGGERI. Noi dobbiamo insistere nel chiedere il rinvio della discussione, rinvio che non pregiudica nulla e che ci consentirà di discutere il sistema dell'abbonamento.

VANONI, *Ministro per le finanze*. In queste condizioni non posso accettare la proposta dell'onorevole Ruggeri, perchè l'Amministrazione deve sapere presto se continuare in questo sistema dell'abbonamento o adottare invece il sistema a tariffa.

RUGGERI. Vorrei fare osservare che la nostra richiesta di spostare la scadenza di sei mesi, non reca inconvenienti, perchè non solleva per l'Amministrazione finanziaria alcuna difficoltà per l'adozione di un altro sistema di applicazione dell'imposta.

ZOLI. Mi sembra che l'onorevole Ministro abbia posto in luce un punto incontrovertibile, e cioè che non è possibile riscuotere questa im-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

77^a RIUNIONE (21 dicembre 1950)

posta altro che forfettariamente per abbonamenti; non c'è altro sistema possibile che questo. Mi pare allora che potremmo votare l'articolo 1, così come è, in modo che il Ministro abbia una base sicura per la continuazione della percezione della imposta. Per gli altri articoli, sarei dell'avviso di rimandare la discussione alla ripresa dei lavori Parlamentari.

LANZETTA. Per conciliare le due proposte si potrebbe stabilire la proroga di un anno.

RUGGERI. Possiamo anche approvare l'articolo 1 sostituendo però alle parole « fino al 3 gennaio 1954 » le altre « fino al 30 giugno 1951 ».

VANONI, *Ministro per le finanze*. Dichiaro di accettare la proposta formulata dal senatore Zoli.

Quando lei, onorevole Ruggeri, mi approva un articolo 1 che non è il mio articolo 1, ma è il suo, è come se mi respingesse la legge. L'effetto politico sarebbe non di attesa per rivedere la legge ma di disapprovazione della legge che è stata proposta. A me invece serve, per la mia tranquillità amministrativa, l'approvazione dell'articolo 1, ma del mio articolo 1, perchè possa marciare tranquillo sulla strada che mi sono prefissa avendo la sicurezza che resta fermo il sistema di riscossione in abbonamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare in sede di discussione generale, do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati

di produzione nazionale e fino al 3 gennaio 1954, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

Per l'anzidetto periodo l'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla quantità e qualità di filati da produrre.

C'è una proposta del senatore Ruggeri tendente a sostituire alle parole « 3 gennaio 1954 » le altre « 30 giugno 1951 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta formulata dal senatore Zoli, di rinviare la discussione dei successivi articoli del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 18,45.